

COMUNE DI TRENTO

CONVENZIONE

Oggetto: convenzione tra Comune di Trento e il CAF
_____ per lo svolgimento delle funzioni connesse agli
adempimenti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i. -----

Nella sede comunale di Trento, via Belenzani, 19, in esecuzione della
determinazione dirigenziale di data _____ n. _____ fra il - - - -

COMUNE DI TRENTO, numero di codice fiscale 00355870221,
rappresentato dalla dott.ssa Franca Debiasi, nata a Cles il 06 giugno 1967,
in qualità di Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, come
da decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306169, domiciliata ai fini del
presente atto in Trento, via Belenzani, 19, presso la sede del Comune
medesimo, e -----

il **CAF** _____, con sede in
_____ e recapito in Trento
_____, codice fiscale _____; - -
rappresentato da _____, nata/o a
_____ il _____, cod. fiscale:
_____;

premesse

- che con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stato adottato il
"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.);-----

- che con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 di data 17 novembre 2014 – Suppl. ordinario n. 87) è stato approvato il modello-tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito “DSU”) ai fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- che con decreto direttoriale del 29 dicembre 2015 è stato approvato il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione, a seguito di aggiornamento dopo il primo anno di operatività; - - - - -
- che con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, con l'articolo 2-sexies sono state apportate modificazioni nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016; - - - - -
- che con decreto direttoriale del 1 giugno 2016 è stato approvato il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione, a seguito di aggiornamento dopo le modifiche introdotte dal citato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;- - - - -
- che con decreto del 13 aprile 2017, adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica,

nonché le relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione; - - - - -

- che il Comune di Trento eroga prestazioni sociali agevolate e concede agevolazioni a soggetti le cui condizioni economico-patrimoniali sono determinate mediante l'indicatore I.S.E.E.; - - - - -

- che l'art. 10 comma 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i dispone che la DSU sia presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'I.N.P.S. competente per territorio; - - - - -

- che l'art. 11 comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i prevede che l'I.N.P.S. possa stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche per l'assistenza nella compilazione delle DSU; - - - - -

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 l'I.N.P.S. ha adottato lo schema di convenzione tra il medesimo Istituto ed i Centri di assistenza fiscale per l'attività relativa alla certificazione I.S.E.E. per gli anni 2022 - 2023 ed in particolare, tra le altre cose, per: - - -

a) la ricezione e la verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10, comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello-tipo contenuto nel Decreto del 13 aprile 2017 adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) l'assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell'interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l'esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.; - - - - -

- che l'I.N.P.S., con l'approvazione di tale convenzione, ha individuato nei CAF gli interlocutori privilegiati per i cittadini, unificando la competenza in materia di ricezione e verifica della completezza delle DSU presentate e l'assistenza ai cittadini alla compilazione dei moduli di DSU;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità; - - - - -

- che il Comune di Trento intende avvalersi, per la gestione dell'I.S.E.E., della collaborazione di professionisti qualificati; - - - - -

- che in data _____ il CAF _____ ha stipulato la convenzione con l'I.N.P.S. per la ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e gli adempimenti conseguenti; - - - - -

- che in data _____, con modello di adesione prot. Comune di Trento n. _____, il CAF _____ ha dichiarato di accogliere la proposta di data _____ del Comune di Trento per la stipula della convenzione per lo svolgimento delle funzioni connesse agli adempimenti di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m. e i.. - - - - -

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: - - - - -

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra il

Comune di Trento e il CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
_____ (DI SEGUITO DENOMINATO PER BREVIÀ
"CAF"), per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricezione, ai sensi
dell'art. 10, comma 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i., per
conto del Comune di Trento, delle DSU presentate ai fini della
determinazione degli indicatori I.S.E./I.S.E.E. dai soggetti che intendano
accedere alle prestazioni sociali agevolate o agevolazioni di cui è ente
erogatore o referente il Comune di Trento, nonché a tutti i conseguenti
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, necessari per
ottenere il rilascio dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E. - - - - -

L'assistenza ai cittadini nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica è garantita da parte dei CAF, direttamente o tramite le Società di
Servizi con essi convenzionate, in base alla convenzione dai medesimi
stipulata con l'I.N.P.S.. - - - - -

ART. 2 – OBBLIGHI DEL CAF E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività: - - - - -

- a) ricevere, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i., per conto del Comune di Trento, le DSU presentate ai fini della determinazione dell'I.S.E./I.S.E.E. dai soggetti che intendano accedere alle prestazioni sociali agevolate o agevolazioni di cui è ente erogatore o referente il Comune di Trento; - - - - -
- b) espletare tutti i conseguenti adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, necessari per ottenere il rilascio dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E.;
- c) rettificare, su richiesta diretta o indiretta del Comune di Trento, le DSU

sottoscritte successivamente al 31.12.2014 ed effettuare i ricalcoli dei relativi indicatori qualora tali attività si rendessero necessarie in conseguenza di errori materiali nella compilazione delle DSU da parte degli operatori del CAF; - - - - -

d) fornire al Comune di Trento, qualora lo richieda, copia delle DSU e della relativa documentazione acquisita, se nella disponibilità del CAF; - - - - -

e) fornire al Comune di Trento, qualora lo richieda, un elenco in formato elaborabile contenente le seguenti informazioni: numero e data di protocollo dell'attestazione I.S.E./I.S.E.E., valore dell'I.S.E.E., cognome, nome e codice fiscale del dichiarante; - - - - -

f) comunicare al Comune di Trento gli indirizzi, i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica certificata, i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo; - - - - -

g) conservare, in formato cartaceo o elettronico, le DSU ai fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'art. 12 commi 3 e 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i.. - - - - -

ART. 3 – INFORMAZIONI RESE DAL DICHIARANTE

Al momento in cui il CAF acquisisce la DSU, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e la documentazione eventualmente trattenuta possono essere trasmessi, da parte del medesimo CAF, al Comune di Trento per consentire l'effettuazione dei controlli di cui

all'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m. e i.

Il CAF provvede altresì a richiamare l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci nonché sulla possibile rideterminazione del beneficio ottenuto rispetto alla prestazione sociale agevolata o all'agevolazione riconosciute dal Comune di Trento. - - - - -

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI TRENTO

Il Comune di Trento si impegna a: - - - - -

- a) comunicare al CAF i servizi per i quali si applicherà la normativa I.S.E./I.S.E.E.; - - - - -
- b) indicare i referenti all'interno dell'amministrazione comunale per eventuali chiarimenti o confronti che si rendessero necessari. - - - - -

Resta in capo al Comune l'onere di assistere il cittadino nella compilazione delle domande volte all'ottenimento di una determinata prestazione sociale agevolata o agevolazione, per le quali necessita il calcolo dell'I.S.E./I.S.E.E., nonché il compito di fornire tutte le informazioni relative alla prestazione medesima. - - - - -

ART. 5 – COMPENSI

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione non è previsto alcun compenso. - - - - -

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2028. L'eventuale disdetta da parte dei contraenti deve essere comunicata al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento almeno 30 (trenta) giorni prima della cessazione delle prestazioni di

cui alla presente convenzione, tramite posta elettronica certificata ovvero altre modalità che consentano di avere certezza della ricezione della medesima.-----

Qualora il Comune di Trento adotti, per talune prestazioni agevolate, l'indicatore ICEF per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, la presente convenzione continua a produrre i propri effetti. - - -

ART. 7 – INADEMPIENZE E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 (quindici) giorni per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.-----

Decorso infruttuosamente tale termine, le parti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto definito con la presente convenzione.

Il Comune di Trento si riserva di revocare la presente convenzione in presenza di nuove disposizioni legislative o regolamentari che rendano impossibile o manifestamente non conveniente proseguire nell'esecuzione della convenzione.-----

ART. 8 – RESPONSABILITÀ IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI DATI

Il CAF è responsabile:-----

- a) della correttezza formale di quanto indicato nella DSU;-----
- b) della corrispondenza tra quanto riportato nella DSU cartacea, firmata dal richiedente, ed i dati che vengono trasmessi alla banca dati dell'I.N.P.S.; - -
- c) della correttezza dei calcoli inerenti ai dati contenuti nella DSU del cittadino.-----

Le parti si adeguano, per quanto di competenza, a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. - -

ART. 9 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente atto sono a carico del CAF, salva diversa previsione di legge. - - - - -

ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il CAF si impegna, per il personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. - - - - -

Il CAF, limitatamente alle responsabilità di cui all'art. 8, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. - - - - -

A tal fine è data facoltà al Comune di Trento di chiedere ed ottenere dal CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento delle obbligazioni sopra indicate. - - - - -

ART. 11 – RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento. Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di Trento ingerirsi

nella gestione del presente contratto. - - - - -

ART. 12 – CONTROVERSIE

Il foro competente per le eventuali controversie è quello del Comune di Trento e di conseguenza il CAF deve eleggere domicilio legale nell'ambito del foro stesso. - - - - -

**ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI TRENTO - APPLICABILITÀ**

L'Impresa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022, n. 380, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. - - - - -

L'impresa prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'Impresa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa con tutte le conseguenze a carico dell'Impresa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa. - - - - -

ART. 14 – DICHIARAZIONI FINALI E REGISTRAZIONE

Il Signor _____, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'impresa dalla stessa rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la P.A. medesima.-----

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.-----

Il Comune di Trento il CAF _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente gli articoli 5 (compensi), 7 (inadempienze e modifiche alla convenzione), 10 (clausola sociale e copertura assicurativa), 12 (controversie) e 13 (codice di comportamento) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra.